

Pubblicato in data 04/11/2020 ai sensi dell'art. 29 co.1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. sul sito del committente

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di novembre alle ore 10,35 collegato in videoconferenza tramite Google Meet, io sottoscritto Ing. Giulio D'AMORE, in qualità di R.U.P., proseguo le operazioni relative alla procedura in epigrafe.

Io R.U.P. ricordo che la Commissione giudicatrice, nella precedente seduta del 29 ottobre 2020, ha rilevato che nella busta "C" "Offerta economica" prodotta dal costituendo RTI LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (mandataria) - ETS SRL (mandante), il Modulo dell'offerta economica risulta sottoscritto digitalmente solo dal legale rappresentante dell'operatore economico LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (mandataria) e non anche dal legale rappresentante della società ETS SRL (mandante), in difformità con quanto previsto dal punto 17. del disciplinare di gara. Per quanto sopra la Commissione, come risulta dal relativo verbale del 29 ottobre 2020, ha deciso di darne comunicazione al R.U.P. ai fini della proposta di esclusione del concorrente medesimo dal prosieguo della gara.

All'uopo io R.U.P. rilevo la difformità del Modulo in questione prodotto dal concorrente rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara e constato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dal punto 14. del disciplinare di gara, non risulta possibile attivare la procedura di soccorso istruttorio. In ordine alla fattispecie in questione, la giurisprudenza, in maniera costante, ha

stabilito che: "... L'inequivoco tenore letterale della disposizione legislativa e di quella speciale della singola procedura di gara non consente di dubitare della necessità degli operatori facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo di sottoscrivere effettivamente, oltre che la domanda di partecipazione, anche le offerte, tecnica ed economica, con la conseguente esclusione dalla gara in caso di mancato rispetto di tali obblighi, del tutto ragionevoli, non sproporzionati e correttamente esigibili sulla scorta della ordinaria diligenza (cui deve essere improntata la condotta di chi partecipa a gare pubbliche).

In tal senso è del resto un coerente e convincente indirizzo giurisprudenziale, ad avviso del quale nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva, ...omissis...; è stato sul punto anche sottolineato che alla mancanza di sottoscrizione dell'offerta non è possibile supplire mediante il soccorso istruttorio della P.A., ciò provocando una lesione della par condicio dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura

nelle sole tassative modalità predeterminate nell'avviso pubblico (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2017, n. 596; 27 novembre 2012, n. 5971).» ...” (si veda ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 05751 del 20 agosto 2019, TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza n. 07470 del 07/06/2019, TAR Campania, Sez. III, sentenza n. 6447 del 6 novembre 2018 e Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 596 del 13 febbraio 2017).

Io R.U.P. decido, pertanto, per i motivi sopra esposti, di **escludere il costituendo RTI LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (mandataria) - ETS SRL (mandante)** dal prosieguo della gara.

Alle ore 10,45 io R.U.P. sospendo la seduta e l'aggiorno alle ore 12,30 alla presenza della Commissione giudicatrice.

IL R.U.P.

Ing. Giulio D'AMORE

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.*